COMUNE DI ROSSANO

Provincia di Cosenza

Maroa da bollo

NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

nato a	i1
tendente ad ottenere l'autorizzazi	one a costruire di variante-riguardante le epore di pre e acque di raffroddamente.=
Visti i disegni, il tipo di fr	azionamento e le planimetrie allegate alla domanda stessa;
Visto il parere favorevole d	ell'Ufficiale Sanitario in data
Visto il parere favorevole de	ella Commissione Edilizia in data 28/6/73 :
the approve il progett	e di variante riguardante le spere di press
e di restituzione dell	a serve di reffroddamente dell'impiente sempente
	y avove di reffroddamente dell'impiente composte
	y avove di reffroddamente dell'impiente composte
li a*4 sesiemi.=	1
li a*4 sesiemi.=	1
Visto il capo IV del titolo 1967 n. 765;	1
Visto il capo IV del titolo 1967 n. 765; Vista la legge comunale e p	II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrato dalla legge 6 agosto
Visto il capo IV del titolo 1967 n. 765; Vista la legge comunale e p	II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrato dalla legge 6 agosto provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il capo IV del titolo 1967 n. 765; Vista la legge comunale e p	II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrato dalla legge 6 agosto provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383; dice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia:
Visto il capo IV del titolo 1967 n. 765; Vista la legge comunale e p Viste le disposizioni del Co Viste le leggi sulla prevenzi 1956, n. 302;	II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrato dalla legge 6 agosto provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383; dice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia:
Visto il capo IV del titolo 1967 n. 765; Vista la legge comunale e p Viste le disposizioni del Co Viste le leggi sulla prevenzi 1956, n. 302;	II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrato dalla legge 6 agosto provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383; dice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia; ione infortuni 27 aprile 1955, n. 547; 7 gennaio 1956, n. 164; 19 marzo legge 25 novembre 1962, n. 1684, recante provvedimenti per l'edilizia, con

NULLA OSTA

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'esservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'esservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori:
- 2) deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad evitare, per qu nto possibile, ogni incomodo che i terzi possono risentire dall'esecuzione dei lavori;
- 3) il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le asse o spazi pubblici;

4) - per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- 5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizi pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti o imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'interno orario della pubblica illuminazione stradale. Dette lanterne debbono essere collecate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate;
- 7) l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopraluogo da effettuarsi con la presenza del Direttore dei lavori:
- 8) è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge:
- 9) dovranno, infine essere osservate le norme e disposizioni di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 sulle opere in conglomerato eementizio semplice o armato, nonchè le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- 10) il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservaza così delle norme generali di legge come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione (ai sensi dell'art. 10 ultimo comma della legge 6 agosto 1967, n. 765:
- 11) la licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza (art. 10 decimo comma = legge 5 agosto 1967, n. 765).
- 12) Bicadendo la costruzione in zona sismica di 2 categ. la validità della presente autorizzazione è subordinata al rilascio del mulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai seusi della legge 25 11 1962 n 1684.

25 - 11 - 1962 n 1684.	
LA PRESENTE LICENTA ANTORISSA L	PREZIZIONE MEI LAVORI RICHIESTI
AL PUNTO "A" DELLA RELACIONE TE	CHICA DEL 12/4/73 PRO1.8*194038
CHE ACCOMPAGNA I GRAPICI ILLUST	
Alla presente si allega un esemplare di ciascr	no dei disegni presentati, munito di regolare visto.
Dailo Residenza municipale, li 3/7/	19. 73
	II SINDICA

z

John Clee